

Per contrarre matrimonio, sia con rito civile che con rito religioso, occorre richiedere le pubblicazioni all'ufficio di Stato civile del Comune dove ha la residenza uno degli sposi.

Per il matrimonio con rito civile è opportuno fissare con il Sindaco in anticipo il giorno del matrimonio.

PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI Almeno due/tre mesi prima della data prevista per il matrimonio i futuri sposi si devono presentare all'ufficio di Stato civile per richiedere le pubblicazioni; è necessario prendere preventivo appuntamento telefonico con l'ufficiale dello Stato Civile (dal lunedì' al venerdì' dalle ore 09.00 alle ore 12.30)

Una volta fatta la richiesta di pubblicazione e dopo che l'ufficiale dello stato civile ha acquisito tutta la documentazione necessaria, la pubblicazione sarà affissa all'Albo pretorio dei Comuni di residenza degli sposi per almeno otto giorni consecutivi per le eventuali opposizioni al matrimonio. A partire dal quarto giorno successivo alla scadenza di tutte le pubblicazioni, viene rilasciato il certificato delle eseguite pubblicazioni necessario per il successivo matrimonio, e tale certificato conserva la sua validità per un massimo di 180 giorni. Quindi se il matrimonio non viene celebrato entro i sei mesi previsti, le pubblicazioni scadono e occorre ripeterle.

Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in altro comune a seguito di esplicita richiesta da parte dei nubendi, sarà consegnata la delega per la celebrazione nell'altro Comune.

Documenti da presentare al momento della richiesta di pubblicazione

- **un documento di identità valido e passaporto per gli stranieri**
- **una marca da bollo da € 16.00 se entrambi gli sposi sono residenti nel Comune di Agnosine o due marche da bollo da € 16.00 se uno dei futuri sposi è residente in un altro Comune;**
- **la richiesta di pubblicazione rilasciata dal parroco, se il matrimonio è celebrato con rito religioso.**

- per i CITTADINI STRANIERI-

nulla osta al matrimonio ai sensi dell'art.116 del C.C. rilasciato dall'Autorità di Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia (Consolato od Ambasciata). Informarsi alla suddetta Autorità sulle modalità da seguire per il rilascio del Nulla-Osta.

Il nulla osta deve essere legalizzato per i Paesi non aderenti a particolari convenzioni in uno dei seguenti modi:

- a) se è rilasciato in Italia da autorità consolare deve essere legalizzato dalla Prefettura dove ha sede la Rappresentanza diplomatica o consolare straniera oppure dalla Prefettura dove è depositata la firma del Console che ha rilasciato il nulla osta;
- b) se è rilasciato all'estero deve essere legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana con sede nel paese estero.

Il nulla-osta deve indicare: che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, stato libero. Per la donna divorziata o vedova occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio.

Qualora il nulla-osta non comprenda anche le generalità dei genitori è necessario l'atto di nascita tradotto e legalizzato.

Se lo straniero non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore-interprete (maggiorenne) sia alla richiesta di pubblicazioni che durante la celebrazione, munito di documenti d'identità

matrimonio tra minorenni, con almeno sedici anni di età

- copia del provvedimento di ammissione al matrimonio rilasciata dal Tribunale dei Minori -

in caso di donna vedova o divorziata che si risposa prima di 300 giorni dalla data di divorzio o di morte del coniuge- decreto di autorizzazione a contrarre nuove nozze, rilasciato dal Tribunale competente

REGIME PATRIMONIALE

Il regime patrimoniale che, per legge, regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi è quello della comunione dei beni. Gli sposi che intendono regolare i loro rapporti patrimoniali con la separazione dei beni devono comunicarlo al parroco, nel caso di matrimonio religioso, o all'Ufficiale di stato civile, al momento della pubblicazione, nel caso di matrimonio civile.

La scelta del regime patrimoniale può essere cambiata successivamente con la dichiarazione di fronte a un notaio, trascritta e annotata sull'atto di matrimonio a cura dell'Ufficio di Stato Civile.